



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.52

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. BARILE ROBERTA - Consigliere	Sì
6. PAVAN SIMONE - Consigliere	Sì
7. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Sì
8. ZERBONE DANIELA - Consigliere	Giust.
9. CARPANI STEFANO - Consigliere	Sì
10. COLOMBO IVO - Consigliere	Giust.
11. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora PIAZZA dott.ssa Lucia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147 all' art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

DATO ATTO che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

che:

l'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali

la T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale

la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

EVIDENZIATO preliminarmente che la legge 23.12.2014 n.190, legge di stabilità per l'anno 2015, con l'art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica comunale – IUC;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

VISTO l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 08.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 24.07.2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27.04.2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI;

VISTO il piano finanziario TARI per l'anno 2017 approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data odierna;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la legge 232 in data 11.12.2016 (legge di stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, con la quale viene esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Rilevato che, come per il passato, resta esclusa dal blocco la tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

-- IMU:

si ritiene di confermare le aliquote previste per l'anno 2017, stante la necessità di pervenire a garantire gli equilibri di bilancio derivandone il seguente quadro d'insieme:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,50
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ...	xxxxx
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	4,00
5	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	4,00
6	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	4,00
7	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	9,50
8	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	9,50
9	Immobili locati	9,50
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	00,00
11	Terreni agricoli non esenti a norma del c.13 L. 28.12.2015 n.208.....	9,50
12	Terreni edificabili.....	9,50
13	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili no operative.....	9,50
14	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.....	9,50
15	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali	xxxx

VISTA la perizia di stima del valore venale delle aree edificabili approvata con delib. GC n. 50 del 10.11.2009

VISTO il listino immobiliare della Camera di Commercio di Vercelli n. 18 del dicembre 2015, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune sono stabiliti come di seguito:

VALORI AREE EDIFICABILI				
ANNO	RESIDENZIALE€/M Q	RESIDENZIALE P.E.E.P. €/MQ	PRODUTTIVO ARTIGIANALE €/MQ	TERZIARIO COMMERCIALE €/MQ.
2010	€ 16,31	€ 11,65	€ 10,49	€ 12,23

Si ritiene di confermare le detrazioni d'imposta IMU come dal prospetto che segue

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. del Regolamento Comunale IUC)	0
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	0
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	200,00
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0
6	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0

-- TASI:

Al fine di garantire gli equilibri di Bilancio si propone l'applicazione della TASI con le seguenti aliquote, posto l'art. 24 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della IUC tale da riconoscere soggetti passivi i titolari del diritto reale sull'unità immobiliare per il 90% e gli occupanti per il 10%:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,10
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7- esenzione sia del possessore che dell'utilizzatore	xxxx
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	1,10
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	1,10
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
7	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	1,10
8	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.....	1,10
9	Immobili locati	1,10

10	Terreni edificabili.....	1,10
11	Terreni agricoli non esenti a norma c.13 Legge 28.12.2015 n. 208	xxxx
12	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative.....	xxxx
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali.....	1,10

Servizi indivisibili e costi che si prevede di coprire con il tributo TASI.

Servizio	Costo che si prevede di coprire con tributo
Servizio polizia locale	€ 42.400,00
Illuminazione pubblica	€ 15.578,00
Manutenzione verde pubblico	€ 2.000,00
Servizio di viabilità	€ 6.700,00
Servizio Protezione Civile	€ 600,00
totale	€ 67.278,00

Il gettito previsto dall'introito della Tasi ammonta ad € 21.153,00 e consentirebbe di coprire i costi dei servizi indivisibili al 31,44%

Preso atto che a norma del comma 17 lett. a) della L. 208/2015 a decorrere dal 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dall'esenzione TASI abitazione principale e IMU terreni,

-- TARI

Per il 2017 è stato approvato il piano finanziario relativo al 2017 con precedente delibera CC n.51 del 21.12.2016 in data odierna e le aliquote in dettaglio sono indicate nella tabella allegata al presente atto sotto il punto A);

-- SCADENZE PAGAMENTI

Per l'anno 2017 le scadenze per i pagamenti della IUC, in applicazione di quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della IUC, sono le seguenti:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno con aliquote 2017	16 dicembre con aliquote 2017 a conguaglio	==	==
TASI	30 settembre con tariffe 2017	30 novembre con tariffe 2017	==	==
TARI	31 luglio 30% dell'importo versato a titolo TARI nel 2016	30 settembre - 30% dell'importo versato a titolo TARI nel 2016	30 novembre a conguaglio con tariffe 2017	==

Tutto quanto sopra premesso;

RITENUTO di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - FINANZIARIO ha espresso ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to TRINCHERO Maria Donata

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente: presenti n.9 , votanti n.9 astenuti n. 0, voti favorevoli n.9, voti contrari n.0;

DELIBERA

- Di stabilire e confermare, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27.12.2013 n. 147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - **IMU** a valere per l'anno 2017:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,50
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ...	xxxxx
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	4,00
5	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	4,00
6	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	4,00
7	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	9,50
8	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	9,50
9	Immobili locati	9,50
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	00,00
11	Terreni agricoli non esenti a norma del c.13 L. 28.12.2015 n.208.....	9,50
12	Terreni edificabili.....	9,50
13	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili no operative.....	9,50
14	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.....	9,50

15	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali	xxxx
----	---	------

2. di confermare le **detrazioni d'imposta IMU** come dal prospetto che segue

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. del Regolamento Comunale IUC)	0
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. ... del Regolamento Comunale)	0
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	200,00
5	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	0
6	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.	0

3. Di stabilire nel modo seguente i **valori venali** in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

VALORI AREE EDIFICABILI				
ANNO	RESIDENZIALE €/M Q	RESIDENZIALE P.E.E.P. €/MQ	PRODUTTIVO ARTIGIANALE €/MQ	TERZIARIO COMMERCIALE €/MQ.
2010	€ 16,31	€ 11,65	€ 10,49	€ 12,23

4. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – **TASI**, a valere per l'anno 2017

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,10
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7- esenzione sia del possessore che dell'utilizzatore	xxxx
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	1,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	1,10

5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del Regolamento Comunale IUC)	1,10
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
7	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	1,10
8	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.....	1,10
9	Immobili locati	1,10
10	Terreni edificabili.....	1,10
11	Terreni agricoli non esenti a norma c.13 Legge 28.12.2015 n. 208	xxxx
12	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative.....	xxxx
13	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locali.....	1,10

posto a carico del titolare del diritto reale il 90% e a carico dell'occupante il 10%,

5. di dare atto del rispetto del vincolo posto dall'art. 1 c. 677 della L. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,60 per mille,

6. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 1 c.26 della legge 208/2015

7. di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2017, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto e approvato da questo Comune con delibera CC n.51 in data odierna;

8. di stabilire che per l'anno 2017 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti **modalità e scadenze**:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno con aliquote 2017	16 dicembre con aliquote 2017 a conguaglio	==	==
TASI	30 settembre con tariffe 2017	30 novembre con tariffe 2017	==	==
TARI	31 luglio 30% dell'importo versato a titolo TARI nel 2016	30 settembre - 30% dell'importo versato a titolo TARI nel 2016	30 novembre a conguaglio con tariffe 2017	==

9. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2017;

10. di trasmettere a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

11. di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti favorevoli n.9 contrari n.0 astenuti n.0 resi palesemente da n.9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : PIAZZA dott.ssa Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/12/2016 al 15/01/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 31/12/2016

Il Messo Comunale
F.to Bertocco Davide

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 31/12/2016

Il Segretario Comunale
PIAZZA dott.ssa Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Greggio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: PIAZZA dott.ssa Lucia